



ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI CUNEO “D.L. BIANCO”

CONVENZIONE

Aggiornamenti della convenzione:

Delib. A.C. n. 11 del 23.06.1998
Delib. A.C. n. 02 del 28.02.2003
Delib. A.C. n. 02 del 08.03.2004
Delib. A.C. n. 01 del 11.03.2005
Delib. A.C. n. 05 del 26.09.2005
Delib. A.C. n. 06 del 25.06.2008
Delib. A.C. n. 06 del 30.09.2010
Delib. A.C. n. 05 del 04.07.2025

P R E M E S S O

che l'art. 60 della Legge 08.06.1990, n. 142, stabilisce l'obbligo per gli Enti Locali di provvedere, entro due anni dalla sua entrata in vigore, alla revisione dei Consorzi e delle altre forme associative esistenti fra comuni e/o Province sopprimendoli o trasformandoli nelle nuove forme previste dagli artt. 24 e seguenti della Legge stessa;

che la trasformazione dei Consorzi preesistenti, nella nuova forma prevista dall'art. 25 della Legge medesima, avviene attraverso la stipula di una convenzione da approvarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri di ciascun Ente, unitamente all'approvazione dello Statuto Consortile;

che gli Enti Consorziati hanno accertato l'esistenza dei presupposti di ordine giuridico, economico, organizzativo e funzionale indicati dalle norme, e pertanto tutti gli attuali soggetti facenti parte del Consorzio hanno espresso la volontà di procedere alla sua trasformazione secondo lo spirito e la lettera della più volte richiamata Legge;

che pertanto la volontà comune di conservare il Consorzio esistente, sia pure trasformato secondo i disposti della Legge 142/90, implica la stipula della convenzione che sostanzi l'accordo associativo, e l'approvazione di un nuovo statuto che tenga conto delle innovazioni legislative e delle clausole convenzionali che dettano la disciplina dei rapporti fra gli enti associati;

T U T T O C I O' P R E M E S S O

Tra i sopra citati enti locali si conviene e si stipula quanto appresso:

ART. 1 - DENOMINAZIONE

I soggetti stipulanti convengono di mantenere al Consorzio la denominazione Istituto Storico della Resistenza in Cuneo e provincia.

ART.2 - COMPITI E FINALITÀ

I compiti e le finalità sono quelli stabiliti dall'art. 2 dello Statuto.

ART. 3 - DURATA

Gli Enti stipulanti convengono di fissare la durata del Consorzio in anni 99 a partire dalla data di sottoscrizione della presente.

ART. 4 - RECESSO

Prima della scadenza convenzionale del Consorzio, ciascun Ente ha facoltà di presentare richiesta di recesso. Il recesso, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, viene recepito nel provvedimento di approvazione adottato con le forme e le modalità prescritte dall'art. 25, comma secondo, della Legge 142/90, contenente le opportune modifiche da apportare alla convenzione. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso oltre che per le obbligazioni con effetti permanenti.

ART. 5 – AMMISSIONE DI NUOVI ENTI

Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile, è consentita l'adesione di altri Enti Locali al Consorzio dopo la sua trasformazione.

L'accettazione della domanda di ammissione presentata da altri Enti Locali, è approvata dall'Assemblea Consortile; essa presuppone la necessaria revisione della presente convenzione ed eventualmente dello Statuto, da approvarsi da ciascun soggetto associato con le stesse forme e modalità prescritte dall'art. 25, comma 2[^] della Legge 142/90.

ART. 6 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE ANNUALI

Ciascun Ente associato partecipa al Consorzio secondo i criteri di seguito indicati.

Fino a 1.000 abitanti: € 130,00

da 1001 a 2000 abitanti: € 130,00 + € 0,03 per ogni abitante residente

da 2001 a 5000 abitanti: € 260,00 + € 0,03 per ogni abitante residente

da 5001 a 10.000 abitanti: € 455,00 + € 0,03 per ogni abitante residente

da 10.001 a 35.000 abitanti: € 910,00 + € 0,03 per ogni abitante residente

Comunità Montane: quota fissa di € 325,00

Comune di Cuneo: quota fissa di € 8.005,08

Provincia di Cuneo: quota fissa di € 21.943,52

Soci sostenitori sono quelli che versano almeno € 568,11.

Contributo aggiuntivo generalizzato del 30% rispetto alle quote vigenti nel 2024, a decorrere dal 2025 (delibera dell'Assemblea dei soci del 4/7/2025 n. 5).

Su queste basi gli Enti sono elencati in ordine alfabetico, con l'indicazione per ciascuno della quota associativa e della rispettiva caratura nei confronti del totale.

N.	ENTE	QUOTA	CARATURA
1.	COMUNE DI ALBA	4.242,45 €	4,001
2.	COMUNE DI ARGENTERA	169,00 €	0,159
3.	COMUNE DI BAGNASCO	209,91 €	0,198
4.	COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE	824,29 €	0,777
5.	COMUNE DI BALDISSERO D'ALBA	212,13 €	0,200
6.	COMUNE DI BARGE	1.034,27 €	0,975
7.	COMUNE DI BAROLO	169,00 €	0,159
8.	COMUNE DI BASTIA MONDOVI'	169,00 €	0,159
9.	COMUNE DI BEINETTE	455,78 €	0,430
10.	COMUNE DI BENE VAGIENNA	479,61 €	0,452
11.	COMUNE DI BERNEZZO	476,96 €	0,450
12.	COMUNE DI BONVICINO	169,00 €	0,159
13.	COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO	1.659,27 €	1,565
14.	COMUNE DI BOSSOLASCO	169,00 €	0,159
15.	COMUNE DI BOVES	1.086,28 €	1,024
16.	COMUNE DI BRA	4.940,00 €	4,658
17.	COMUNE DI BROSSASCO	212,60 €	0,200
18.	COMUNE DI BUSCA	979,20 €	0,923
19.	COMUNE DI CANALE	815,63 €	0,769
20.	COMUNE DI CARAGLIO	855,92 €	0,807
21.	COMUNE DI CARAMAGNA PIEMONTE	455,35 €	0,429
22.	COMUNE DI CARDE'	213,85 €	0,202
23.	COMUNE DI CARRU'	508,90 €	0,480

N.	ENTE	QUOTA	CARATURA
24.	COMUNE DI CASTELLETTO STURA	219,51 €	0,207
25.	COMUNE DI CASTELLINO TANARO	169,00 €	0,159
26.	COMUNE DI CASTELMAGNO	169,00 €	0,159
27.	COMUNE DI CASTIGLIONE FALLETTO	169,00 €	0,159
28.	COMUNE DI CASTINO	169,00 €	0,159
29.	COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE	802,80 €	0,757
30.	COMUNE DI CENTALLO	852,06 €	0,803
31.	COMUNE DI CERESOLE D'ALBA	421,62 €	0,398
32.	COMUNE DI CERRETTO LANGHE	187,37 €	0,177
33.	COMUNE DI CERVASCA	520,13 €	0,490
34.	COMUNE DI CERVERE	420,13 €	0,396
35.	COMUNE DI CEVA	820,98 €	0,774
36.	COMUNE DI CHERASCO	914,69 €	0,863
37.	COMUNE DI CHIUSA PESIO	882,69 €	0,832
38.	COMUNE DI CLAVESANA	169,00 €	0,159
39.	COMUNE DI CORTEMILIA	435,89 €	0,411
40.	COMUNE DI COSSANO BELBO	209,64 €	0,198
41.	COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO	467,17 €	0,441
42.	COMUNE DI CUNEO	10.406,60 €	9,813
43.	COMUNE DI DEMONTE	417,72 €	0,394
44.	COMUNE DI DOGLIANI	525,04 €	0,495
45.	COMUNE DI DRONERO	876,71 €	0,827
46.	COMUNE DI ENTRACQUE	169,00 €	0,159
47.	COMUNE DI FARIGLIANO	237,13 €	0,224
48.	COMUNE DI FOSSANO	2.142,21 €	2,020
49.	COMUNE DI FRABOSA SOPRANA	169,00 €	0,159
50.	COMUNE DI FRASSINO	169,00 €	0,159
51.	COMUNE DI GAIOLA	169,00 €	0,159
52.	COMUNE DI GAMBASCA	169,00 €	0,159
53.	COMUNE DI GARESSIO	472,78 €	0,446
54.	COMUNE DI GENOLA	434,10 €	0,409
55.	COMUNE DI GUARENTE	467,36 €	0,441
56.	COMUNE DI LA MORRA	445,56 €	0,420
57.	COMUNE DI LESENGO	169,00 €	0,159
58.	COMUNE DI LIMONE PIEMONTE	228,71 €	0,216
59.	COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI	242,75 €	0,229
60.	COMUNE DI MANGO	220,64 €	0,208
61.	COMUNE DI MANTA	477,35 €	0,450
62.	COMUNE DI MARENE	453,99 €	0,428
63.	COMUNE DI MARGARITA	223,76 €	0,211
64.	COMUNE DI MELLE	169,00 €	0,159
65.	COMUNE DI MOIOLA	169,00 €	0,159
66.	COMUNE DI MOMBASIGLIO	169,00 €	0,159
67.	COMUNE DI MONCHIERO	169,00 €	0,159

N	ENTE	QUOTA	CARATURA
68.	COMUNE DI MONDOVI'	2.405,87 €	2,269
69.	COMUNE DI MONESIGLIO	169,00 €	0,159
70.	COMUNE DI MONTA'	518,88 €	0,489
71.	COMUNE DI MONTALDO MONDOVI'	169,00 €	0,159
72.	COMUNE DI MONTANERA	169,00 €	0,159
73.	COMUNE DI MONTEMALO	169,00 €	0,159
74.	COMUNE DI MONTEROSSO GRANA	169,00 €	0,159
75.	COMUNE DI MORETTA	505,54 €	0,477
76.	COMUNE DI MOROZZO	420,06 €	0,396
77.	COMUNE DI MURAZZANO	169,00 €	0,159
78.	COMUNE DI NUCETTO	169,00 €	0,159
79.	COMUNE DI ORMEA	240,57 €	0,227
80.	COMUNE DI PAESANA	452,39 €	0,427
81.	COMUNE DI PAGNO	169,00 €	0,159
82.	COMUNE DI PAMPARATO	169,00 €	0,159
83.	COMUNE DI PAROLDO	169,00 €	0,159
84.	COMUNE DI PERLETTA	169,00 €	0,159
85.	COMUNE DI PEVERAGNO	803,97 €	0,758
86.	COMUNE DI PEZZOLO VALLE UZZONE	169,00 €	0,159
87.	COMUNE DI PIASCO	448,49 €	0,423
88.	COMUNE DI PIOZZO	169,00 €	0,159
89.	COMUNE DI PONTECHIANALE	169,00 €	0,159
90.	COMUNE DI PRADLEVES	169,00 €	0,159
91.	COMUNE DI PRIOLA	169,00 €	0,159
92.	COMUNE DI RACCONIGI	1.575,65 €	1,486
93.	COMUNE DI REVELLO	503,91 €	0,475
94.	COMUNE DI RITTANA	169,00 €	0,159
95.	COMUNE DI ROASCHIA	169,00 €	0,159
96.	COMUNE DI ROBILANTE	432,65 €	0,408
97.	COMUNE DI ROBURENT	169,00 €	0,159
98.	COMUNE DI ROCCA DE' BALDI	234,60 €	0,221
99.	COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'	422,12 €	0,398
100.	COMUNE DI ROCCASPARVERA	169,00 €	0,159
101.	COMUNE DI ROCCAVIONE	449,62 €	0,424
102.	COMUNE DI RODELLO	169,00 €	0,159
103.	COMUNE DI ROSSANA	169,00 €	0,159
104.	COMUNE DI SALMOUR	169,00 €	0,159
105.	COMUNE DI SALUZZO	1.838,08 €	1,733
106.	COMUNE DI SAMBUCO	169,00 €	0,159
107.	COMUNE DI SAMPEYRE	212,25 €	0,200
108.	COMUNE DI SAN MICHELE MONDOVI'	418,89 €	0,395
109.	COMUNE DI SANT'ALBANO STURA	430,20 €	0,406
110.	COMUNE DI SANTO STEFANO BELBO	497,78 €	0,469
111.	COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO	225,04 €	0,212

N.	ENTE	QUOTA	CARATURA
112.	COMUNE DI SAVIGLIANO	1.995,96 €	1,882
113.	COMUNE DI SERRAVALLE LANGHE	169,00 €	0,159
114.	COMUNE DI SOMANO	169,00 €	0,159
115.	COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO	838,21 €	0,790
116.	COMUNE DI SOMMARIVA PERNO	447,98 €	0,422
117.	COMUNE DI TORRE MONDOVI'	169,00 €	0,159
118.	COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO	169,00 €	0,159
119.	COMUNE DI TRINITA'	420,52 €	0,397
120.	COMUNE DI VALDIERI	169,00 €	0,159
121.	COMUNE DI VALGRANA	169,00 €	0,159
122.	COMUNE DI VALLORIATE	169,00 €	0,159
123.	COMUNE DI VENASCA	230,00 €	0,217
124.	COMUNE DI VERNANTE	218,69 €	0,206
125.	COMUNE DI VERZUOLO	841,33 €	0,793
126.	COMUNE DI VICOFORTE	463,50 €	0,437
127.	COMUNE DI VIGNOLO	428,95 €	0,404
128.	COMUNE DI VILLAFALLETTO	450,01 €	0,424
129.	COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'	816,57 €	0,770
130.	COMUNE DI VILLAR SAN COSTANZO	226,92 €	0,214
131.	COMUNE DI VINADIO	169,00 €	0,159
132.	PROVINCIA DI CUNEO	28.526,58 €	26,901
133.	UNIONE MONT. VALLI MONGIA CEVETTA	422,50 €	0,398
134.	UNIONE MONT. ALTA LANGA	422,50 €	0,398
135.	UNIONE MONT. ALTA VAL TANARO	650,00 €	0,613
136.	UNIONE MONT. COMUNI DEL MONVISO	422,50 €	0,398
137.	UNIONE MONT. VALLE MAIRA	422,50 €	0,398
138.	UNIONE MONT. VALLE STURA	422,50 €	0,398
139.	UNIONE MONT. VALLE VARAITA	422,50 €	0,398

Rimane esplicitamente inteso che la quota minima di adesione è di €. 169,00.

I versamenti aggiuntivi alla quota associativa effettuati dagli enti consorziati sono da considerarsi contributi integrativi volontari.

Gli eventuali adeguamenti delle quote di partecipazione degli Enti aderenti, verranno deliberati dall'Assemblea Consortile.

ART. 7 – PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Le eventuali deleghe, formalmente rilasciate dai rappresentanti degli Enti Consorziati, dovranno essere esibite all'apertura di ciascuna seduta.

ART. 8 – TRASMISSIONE ATTI AGLI ENTI CONSORZIATI

Il Consorzio, per assicurare la permanente informazione sulla propria attività, a cura del Segretario, trasmette agli Enti associati, ai sensi dell'art. 25, comma 3, della Legge 08.06.1990, n. 142, copia di tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea.

ART. 9 – ONERI FINANZIARI

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire di avvalersi per la riscossione delle quote di contributo dovute dai partecipanti al Consorzio, della procedura dall'art. 32 della legge 26.4.1983, n. 131.

ART. 10 – PARTECIPAZIONE POPOLARE – DIRITTO DI ACCESSO

Al Consorzio si applicano le norme contenute negli artt.6 e 7 della legge 142/90 e nella legge 241/90, concernenti la partecipazione ed il diritto di accesso.

ART. 11 - ARBITRATO

Le parti convengono che eventuali conflitti che potessero sorgere fra gli Enti associati, ovvero tra gli stessi ed il Consorzio, in ordine all'attività concernente i servizi oggetto del Consorzio, ovvero in tema di interpretazione della presente Convenzione, devono essere risolti da un collegio arbitrale, composto da un membro nominato da ciascuno degli Enti e da un membro nominato d'intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Cuneo su istanza della parte più diligente.

Il collegio arbitrale viene presieduto dal componente scelto d'intesa tra le parti o dal componente nominato dal Presidente del Tribunale.

ART. 12 - SUCCESSIONE

Nei rapporti in atto (diritti, doveri, potestà, ecc.) e nei procedimenti in corso all'Ente preesistente succede il nuovo Consorzio.

Il patrimonio esistente alla data della trasformazione viene trasferito per intero al nuovo ente.

Il personale attualmente alle dipendenze del Consorzio transita nei ruoli del costituendo Consorzio.

ART. 13 – PATRIMONIO ARCHIVISTICO LIBRARIO

Il patrimonio archivistico e librario dell'Istituto Storico della Resistenza in Cuneo e provincia non potrà in nessun modo essere smembrato. Nell'ipotesi di scioglimento del Consorzio, dovrà essere destinato all'Ente individuato dal Comitato Tecnico Consultivo come il più vicino alle finalità statutarie originarie.

ART. 14 – GESTIONE NEL PERIODO TRANSITORIO

La trasformazione del Consorzio si considera perfezionata solo nel momento in cui tutti i soggetti partecipanti, tramite il proprio legale rappresentante, avranno sottoscritto la presente convenzione dopo aver approvato il relativo Statuto.